



Roma, 4 febbraio 2013

Comunicato di rettifica relativo all'avviso di emissione di dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali

Risparmio Postale

Il titolo dell'avviso di emissione di dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali, riportato sia nel sommario che alla pag. 56, prima colonna della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 31 gennaio 2013, deve essere sostituito dal seguente: «Avviso relativo all'emissione di nove nuove serie di buoni fruttiferi postali»; inoltre, la frase: «... a partire dal 1° febbraio 2013, ha in emissione dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali...», è sostituita dalla seguente: «... a partire dal 1° febbraio 2013, ha in emissione nove nuove serie di buoni fruttiferi postali...».

Infine, è eliminato il riferimento ai buoni fruttiferi postali contraddistinti dalla sigla "N12".

Roma, 31 gennaio 2013

AVVISO

Risparmio Postale

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° febbraio 2013, ha in emissione dieci nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "C01", "D38", "J33", "M80", "Z19", "T17", "S14", "N12", "E09" e "K02".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie "C01", "D38", "J33", "M80", "Z19", "T17", "S14", "N12", "E09" e "K02" non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie "B99", "D37", "J32", "M79", "Z18", "T16", "S13", "N11", "E08" e "K01".

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.